



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 153 del 24 maggio 2010.

“Art. 3, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed art. 17, commi 35 novies e 35 decies della legge 3 agosto 2009, n. 102 - Risoluzione rapporti di lavoro al compimento dei quaranta anni di anzianità contributiva - Revoca del punto b) della deliberazione della Giunta regionale n.98 del 3 aprile 2009”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, l'art. 72, comma 11;




VISTA la deliberazione n. 193 del 9 agosto 2008, con la quale la Giunta regionale ha determinato di avviare la procedura di comunicazione di preavviso, prevista dal citato art. 72, comma 11 del decreto legge n. 112/2008, per il personale della Regione siciliana e degli enti pubblici ad esclusivo carico dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, il quale, recependo quanto previsto dal succitato art. 72, comma 11 del decreto legge n.112/2008, ha disposto che l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni hanno facoltà di risolvere

unilateralmente il rapporto di lavoro, a decorrere dal compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni, del personale dipendente, con un preavviso di sei mesi;

VISTA la deliberazione n. 4 del 3 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale consentiva al personale regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, che avesse raggiunto l'anzianità contributiva di anni quaranta, di potere permanere in servizio fino al compimento del sessantesimo anno di età, oltre il quale il medesimo diveniva destinatario dell'atto di preavviso di cui all'art. 3, comma 5 della citata legge regionale n. 19/2008, al fine della risoluzione del rapporto di lavoro;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15 ed, in particolare, l'art. 6, comma 3, che ha modificato il requisito previsto dell'anzianità contributiva di quaranta anni con quello dell'anzianità massima di servizio effettivo di quaranta anni;




VISTA la deliberazione n. 98 del 3 aprile 2009, con la quale la Giunta regionale, adeguandosi al sopra citato disposto normativo, ha in particolare revocato le richiamate deliberazioni n. 193 del 9 agosto 2008 e n. 4 del 3 febbraio 2009 ed ha, altresì, determinato che le procedure per l'applicazione dell'art. 3, comma 5 della legge regionale n.19/2008 venissero attivate nei confronti del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici, in presenza di un'anzianità di quaranta anni di servizio effettivo;

VISTA la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, ed in particolare l'art. 17, comma 35 novies, che ha modificato sostanzialmente la disciplina dell'art. 72, comma 11 del più

volte citato decreto legge n. 112/2008 stabilendo, in particolare, che per gli anni 2009, 2010 e 2011 le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n.165/2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;

VISTA la nota n. 170784 del 20 ottobre 2009 (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale pro-tempore destinato alla Presidenza, in tema di risoluzione dei rapporti di lavoro al compimento dei quaranta anni di anzianità, osserva che la nuova normativa nazionale disciplina solo transitoriamente, per il triennio 2009/2011, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere i rapporti di lavoro, mentre la disposizione regionale di cui all'art. 3, comma 5 della legge regionale n.19/2008 è strutturata "a regime" e consente, in relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, il più efficace esodo del personale al fine di contrarre in modo consistente l'organico;

CONSIDERATO che il precitato Assessore, con la nota prot. n. 170784/2009, alla luce dell'ultima modifica del quadro normativo nazionale, propone che la Giunta regionale confermi il dettato letterale dell'art. 3, comma 5 della legge regionale n.19/2008 al fine di una disciplina in materia



coerente con le intraprese politiche del personale ed, altresì, determini di avvalersi stabilmente della facoltà prevista dalla succitata normativa regionale per conseguire più efficacemente l'obiettivo della riduzione della dotazione organica;

VISTA la nota prot. n.46170/Gab. del 25 marzo 2010 (Allegato "B"), con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica comunica che il dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con l'acclusa nota prot. n.41117 dell'11 marzo 2010, ha precisato che l'art. 3, comma 5 della legge regionale n. 19/2008 è in linea con le modifiche apportate in campo nazionale dall'art. 17, commi 35 novies e decies della legge n.102/2009 e che la norma risulta più efficace al fine di consentire lo sfolgimento dell'organico, facendo riferimento all'anzianità di quaranta anni;

RITENUTO di confermare il dettato letterale dell'art. 3, comma 5 della l.r. 16 dicembre 2008, n.19, nonché di avvalersi stabilmente della facoltà ivi prevista, al fine di conseguire più efficacemente l'obiettivo della riduzione della dotazione organica in coerenza con le politiche del personale intraprese, facendo salvi gli atti deliberativi già adottati dalla Giunta regionale;


RITENUTO altresì di revocare il punto b) della deliberazione della Giunta regionale n.98 del 3 aprile 2009;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, facendo salvi gli atti deliberativi già adottati:

- di confermare il dettato letterale dell'art. 3, comma 5 della legge regionale



16 dicembre 2008, n.19, nonché di avvalersi stabilmente della facoltà ivi prevista al fine di conseguire più efficacemente l'obiettivo della riduzione della dotazione organica in coerenza con le politiche del personale intraprese;
- di revocare, per l'effetto, il punto b) della deliberazione della Giunta regionale n.98 del 3 aprile 2009.


IL SEGRETARIO

(R. Barberi)



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)



PGS/fp

ORIGINALE

Stz 2
22/10/09 4



DELIBERAZIONE N. 153 DEL 26.5.10. ALLIUMI A PAG. 1

Regione Siciliana

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE

Servizio Gestione Giuridica del Personale in Servizio

Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 PALERMO
telefax 091.7073470

PRESIDENZA REGIONE SICILIA
Segreteria della Giunta Regionale
22 OTT. 2009
Prot. n° 4284

Prot. n. 170784

PALERMO

OGGETTO: Art. 3, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Art. 17, commi 35 novies e 35 decies della legge 3 agosto 2009, n. 102. Risoluzione rapporti di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA SEGRETARIA GENERALE
021419 22 OTT. 2009
ACCETTAZIONE

Alla Segreteria della
Giunta regionale
Palazzo d' Orleans
PALERMO


Come è noto il Legislatore regionale con il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ha recepito quanto previsto dall'art. 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In forza di tale disposizione l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, hanno facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, a decorrere dal compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni, del personale dipendente, con un preavviso di sei mesi.

La Giunta regionale, nelle more del predetto recepimento ha assunto la deliberazione n. 193 del 9 agosto 2008, con la quale ha deciso di avviare la procedura di comunicazione di preavviso prevista dall'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008 citato, per il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici ad esclusivo carico dell'Amministrazione regionale.

La deliberazione n. 4 del 3 febbraio 2009, successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 19/2008, consentiva al personale regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, che avesse raggiunto l'anzianità contributiva di quaranta anni, di potere permanere in servizio fino al compimento del sessantesimo anno di età, oltre il quale il medesimo diveniva destinatario dell'atto di preavviso di cui all'art. 3, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, frattanto entrata in vigore, al fine della risoluzione del rapporto di lavoro.

A seguito della modifica, introdotta dal Legislatore nazionale con il comma 3 dell'art. 6 della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha modificato il requisito previsto dell'anzianità contributiva di quaranta anni con quello dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni, la Giunta regionale ha deciso di adeguarsi ed ha adottato la deliberazione n. 98 del 3 aprile 2009.

Con detta delibera viene stabilito, fra l'altro, di revocare le deliberazioni n. 193 del 9 agosto 2008 e n. 4 del 3 febbraio 2009, ed inoltre, che le procedure per l'applicazione dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 venissero attivate nei confronti del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici, in presenza di un'anzianità di 40 anni di servizio effettivo.

Il Legislatore nazionale, però tornando ancora una volta sulla materia e con il comma 35 novies dell'art. 17 della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, ha modificato sostanzialmente la disciplina del comma 11 dell'art. 72 del più volte citato d.l. 112/2008 e statuiva che: "Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165/2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici." 

Giova rammentare che l'art. 5 della l. r. n. 19/2008, al comma 3, testualmente recita: "Nel caso di compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi."



E' di tutta evidenza, quindi, che se la norma nazionale disciplina solo transitoriamente, per il triennio 2009/2011, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere i rapporti di lavoro, la disposizione regionale è strutturata "a regime" e consente, in relazione alle esigenze organizzative, dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 l. r. n. 10/2000, il più efficace esodo del personale al fine di contrarre in modo consistente l'organico.

Alla luce dell'ultima modifica del quadro normativo nazionale, pare opportuno, pertanto, che l'Amministrazione si adegui con efficacia e celerità deliberando, nella prima seduta di Giunta utile, nel senso di confermare il dettato letterale del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Una nuova deliberazione renderebbe coerente con le politiche del personale intraprese, anche con il d.d.l. in corso di approvazione, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale regionale e dotazione organica", la previsione di legge in argomento per la finalità di sfooltimento dell'organico. Infatti deve sottolinearsi che i 40 anni necessari per l'avvio della procedura di preavviso sono più facilmente conseguibili computando i riscatti, le ricongiunzioni e le contribuzioni figurative, piuttosto che tenendo conto del solo servizio effettivamente reso.

Inoltre, con la medesima deliberazione, la Giunta potrebbe deliberare nel senso di avvalersi stabilmente della facoltà prevista dalla norma, al fine di conseguire più efficacemente l'obiettivo della riduzione della dotazione organica.

B.M.

L'Assessore
Gaetano Arriano



IL SEGRETARIO

ORIGINALE

SA 2
31/03/2010

pag. 1
giunte

REPUBBLICA ITALIANA



DELIBERAZIONE: 153 DEL 26-5-10 ALLEGATO B PAG 1

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica

Segreteria Tecnica

Prot. n. 46170 /Gab.

del 26/05/2010

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA SEGRETARIA GENERALE	
31 MAR 2010	
N.	SMISTAMENTO 3319 -

Segreteria di Giunta
Struttura di coordinamento 2
Palazzo D'Orleans
Palermo

Oggetto: Art.3, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, nr.19.
art.17, commi 35 novies e 35 decies della legge 3 agosto 2009, nr.102.
Risoluzione rapporti di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità
contributiva.

Con riferimento alla nota pari oggetto nr.867 del 2 marzo 2009, si conferma l'attualità della pratica in esame.
Si comunica altresì che il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica , a tal uopo interpellato, con nota nr. 41117 del 11 marzo 2010 , ha precisato che, "l'art.3, comma 5 della l.r. nr.19/2008 è in linea con le modifiche apportate in campo nazionale dall'art.17, commi 35 novies e decies della l.r. nr.102/2009 e che la norma risulta piu' efficace al fine di consentire lo sfoltimento dell'organico, facendo riferimento all'anzianità di quaranta anni".

REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta	
31 MAR 2010	
N.	1238

L'Assessore
Dott.ssa Caterina Chinnici
C. Chinnici



IL SEGRETARIO

[Signature]

Amato
sef Inc



Regione Siciliana

DELIBERAZIONE *153* *24-5-10* *B* PAG. *2*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio gestione giuridica del personale
regionale in servizio
Tel. 0917073357 fax. 0917073470
g.amato@regione.sicilia.it

17 MAR. 2010

Prot. n. *41117*

Data _____

OGGETTO: Art. 3, comma 5 della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Art. 17, commi 35 novies e 35 decies della Legge 3 agosto 2009, n. 102. Risoluzione rapporti di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

All'Assessore Regionale
delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
SEDE

Si fa riferimento alla nota prot. n. 34459/Gab. del 4 marzo 2010, stesso oggetto, e si conferma l'attualità della proposta di cui alla nota prot. n. 170784 del 20 ottobre 2009, trasmessa dall'Assessore alla Presidenza pro-tempore alla Segreteria della Giunta regionale per l'eventuale deliberazione.

Si fa presente che l'art. 3, comma 5 della L.R. n. 19/2008 è in linea con le modifiche apportate in campo nazionale dall'art. 17, commi 35 novies e decies della L. n. 102/2009 e che la norma risulta più efficace al fine di consentire lo sfoltimento dell'organico, facendo riferimento all'anzianità contributiva di quaranta anni.



IL DIRIGENTE GENERALE
(BLOCNA)



IL SEGRETARIO